

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE N. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA

del 9 marzo 2005

**relativa alla partecipazione della Bulgaria al sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo (RAPEX) a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti**

(2006/82/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, in particolare l'articolo 93,

vista la direttiva 2001/95/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la lettera del 28 novembre 2003, trasmessa dalla missione della Repubblica di Bulgaria al direttore generale per la salute e la tutela dei consumatori della Commissione delle Comunità europee, con la richiesta di avviare le procedure per consentire l'accesso della Bulgaria al sistema RAPEX,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 93 dell'accordo europeo stabilisce che le parti cooperino al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Bulgaria e della Comunità. A tal fine la cooperazione comprende, tra le altre cose e nell'ambito delle possibilità esistenti, scambi di informazioni e accesso alle banche dati della Comunità.

(2) L'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dispone che l'accesso al sistema RAPEX è aperto ai paesi candidati nell'ambito di accordi fra la Comunità e detti paesi, secondo le modalità ivi definite. Tali accordi si basano sul principio di reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nella Comunità.

(3) L'allegato II della direttiva 2001/95/CE stabilisce le procedure di applicazione del sistema RAPEX e gli orientamenti per la notifica.

(4) A norma del punto 8 dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, il 29 aprile 2004 la Commissione ha adottato orientamenti per la gestione del sistema RAPEX <sup>(2)</sup>.

(5) Dal suo avvio nel maggio del 1999, la Bulgaria ha partecipato attivamente al sistema TRAPEX (sistema comunitario transitorio di scambio rapido di informazione), che riflette le attività del RAPEX per i paesi candidati,

DECIDE:

*Articolo 1*

La Bulgaria partecipa al sistema RAPEX con gli stessi diritti ed obblighi dei membri attuali, conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 2001/95/CE e degli orientamenti RAPEX.

*Articolo 2*

La Bulgaria applica gli stessi principi di riservatezza applicati dagli altri membri del sistema RAPEX.

*Articolo 3*

In cooperazione con i servizi della Commissione, la Bulgaria prende le disposizioni pratiche necessarie per garantire di essere in grado di ottemperare appieno alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e di seguire le procedure incluse negli orientamenti RAPEX.

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 151 del 30.4.2004, pag. 86; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 73.

La Commissione fornisce in particolare, la formazione iniziale dei funzionari bulgari riguardante l'utilizzo del sistema RAPEX.

*Articolo 4*

Eventuali problemi che possano sorgere dall'applicazione della presente decisione vanno risolti mediante contatti diretti tra i servizi della Commissione e le autorità bulgare nell'ambito del sistema RAPEX. Qualora non sia possibile raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti, su richiesta di una di esse si procederà ad uno scambio di pareri in seno al Consiglio di associazione entro i tre mesi successivi alla richiesta.

Successivamente allo scambio di pareri o alla scadenza del periodo indicato nel paragrafo precedente, il Consiglio di associazione può emettere raccomandazioni appropriate per la risoluzione dei problemi.

Le procedure in seno al Consiglio di associazione non pregiudicano le azioni intraprese a norma delle rispettive legislazioni di tutela dei consumatori in vigore nel territorio delle parti.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2005.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il presidente*

J. ASSELBORN

---